

DECRETO LEGGE N. 18/2020 (Artt. 83 e 123)

VADEMECUM DELL'AVVOCATO PENALISTA DIFENSORE DI UFFICIO

Gentili Colleghi,

abbiamo chiesto agli Avvocati Marco Lepri e Raffaele Magliaro, in rappresentanza di tutta la Commissione delle Difese di Ufficio, di predisporre un approfondimento su alcuni articoli del Decreto Legge n. 18/2020, traendo spunto dalle domande che più frequentemente ci vengono poste.

Le risposte, senza alcuna pretesa di esaustività o scientificità, hanno come unico intento quello di fornire degli utili spunti di riflessione.

Con i migliori saluti.

Cons. Segretario Avv. Mario Scialla (Coordinatore Commissione Difese di Ufficio) Cons. Saveria Mobrici (Coordinatore Commissione Difese di Ufficio)

La Commissione Difesa di Ufficio del COA di Roma ha ritenuto utile ed opportuno schematizzare in queste poche pagine le più rilevanti novità previste dagli artt. 83 e 123 del Decreto c.d. Cura Italia, al fine precipuo di renderne più snella e fruibile la lettura dei contenuti, in considerazione delle finalità connesse alla attività dell'Avvocato Penalista iscritto nell'Elenco Unico Nazionale Difese d'Ufficio.

Con lo specifico scopo di contenere gli effetti della pandemia da Covid 19 in tutti i settori, pubblici e privati, il nostro Governo ha emesso il cosiddetto Decreto Salva Italia n. 18/2020.



Tale provvedimento riveste carattere straordinario ed è stato emanato dall'Organo esecutivo al fine di garantire e proteggere i cittadini ed i loro diritti fondamentali enunciati nella nostra Carta Costituzionale, diritti attualmente messi in pericolo dalla gravissima emergenza sanitaria che ci vede coinvolti.

La giustizia civile, penale, tributaria e militare è stata analizzata nel decreto legge n. 18 del 2020, agli articoli 83, 84 e 85 e 123.

Con la presente analisi vogliamo esplorare e rendere ancor più intellegibili, nello schema di seguito riportato, le norme del decreto che analizzano ed interessano la giustizia penale, a beneficio dei difensori di ufficio.

1

SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCEDURALI: A QUALI PROCEDIMENTI E FINO A QUANDO È APPLICABILE?

Con l'art. 83 del D.L. 18/2020 viene disposta la sospensione totale di tutte le udienze dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 (Commi 1 e 2 dell'articolo 83).

La norma aumenta la portata applicativa ed abroga i primi due commi del decreto legge 8 marzo 2020 n. 11, specificando la portata del precedente decreto con riferimento alla sospensione dei termini processuali; ampia discussione era stata sollevata dagli operatori del diritto con riferimento all'interpretazione del dettato normativo precedente. La norma attuale fuga ogni dubbio sull'applicabilità *tout court* della sospensione di ogni termine procedurale.



VIENE SOSPESA LA DECORRENZA DI OGNI TERMINE PROCEDIMENTALE E PROCESSUALE PER IL COMPIMENTO DI QUALSIASI ATTO NEI PROCEDIMENTI CIVILI E PENALI?

Si. La terminologia utilizzata allo stato non lascia adito a dubbi circa la totale equiparazione della sospensione indicata al periodo di sospensione feriale; viene anzi aumentata la portata sospensiva del provvedimento rispetto all'ordinario periodo di sospensione feriale, comprendendo in questo anche i provvedimenti giudiziari ed il deposito della loro motivazione Pertanto, non soltanto i difensori beneficeranno della nuova sospensione, ma anche la magistratura vedrà sospesi i termini per l'adozione ed il deposito dei propri provvedimenti.

3

VI È UN PERIODO IN CUI LA SOSPENSIONE DELLE UDIENZE HA CARATTERE DISCREZIONALE?

Si. Nel periodo che va dal giorno 16 aprile 2020 al 30 giugno 2020 può essere valutata e disposta dai capi degli uffici giudiziari per ridurre al minimo gli assembramenti all'interno degli uffici giudiziari, previa escussione dell'Autorità Sanitaria Regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.



IL TERMINE DI TRE MESI PER PROPORRE QUERELA RIENTRA TRA QUELLI SOTTOPOSTI A SOSPENSIONE?

No. Infatti, dalla lettera dell'art. 83, tale termine non appare poter essere ricompreso tra quelli ivi previsti. Tale lettura, di carattere restrittivo, è quella preferibile, mettendo al riparo da eventuali successive e diverse interpretazioni.

5

I TERMINI PROCEDURALI CHE INIZIANO A DECORRERE PRIMA DEL PERIODO DI SOSPENSIONE SI INTENDONO SOSPESI DAL GIORNO 8 MARZO AL 15 APRILE 2020 E RICOMINCIANO A DECORRERE DAL 16 APRILE 2020?

Si. Tutti i termini procedurali, compresi quelli relativi ad impugnazioni, sono sospesi dal 9 marzo al 15 aprile compresi e ricominciano a decorrere dal 16 aprile 2020.

6

I TERMINI PROCEDURALI CHE INIZIANO A DECORRERE DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE DEVONO INTENDERSI DECORRENTI DAL 16 APRILE 2020?



Si. Infatti i termini vengono sospesi per tutto il periodo 9 marzo/15 aprile 2020 compresi.

7 E' SOSPESO ANCHE IL TERMINE PER IL DEPOSITO DELLE LISTE TESTIMONIALI?

Si. Anche in questo caso, infatti, come in tutti i casi in cui il termine è computato a ritroso e ricade, in tutto o in parte, nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il pieno rispetto.

8

QUALI SONO I PROCEDIMENTI A CUI NON SI APPLICA LA SOSPENSIONE?

Vengono indicate al comma 3 lettera a) e b) una serie di esclusioni e che riguardano:

Lettera a): procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trasferimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione Europea;

Lettera b):

- procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo;
- procedimenti nei quali, nel periodo di sospensione 9 marzo/15 aprile, scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, ossia i termini massimi di custodia cautelare:



• procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o é pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezze detentive.

Oltre che nei casi sopra descritti, non si applica la sospensione, quando i detenuti, gli imputati, i proposti od i loro difensori espressamente richiedano che si proceda nei seguenti casi:

- 1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
- 2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari, custodiali o non custodiali, o di sicurezza (non detentive);
- 3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione.
 - Non sono sospesi i procedimenti che rivestono carattere di urgenza, per la sola necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di incidente probatorio. In questo caso l'urgenza è dichiarata dal magistrato procedente, sempre su richiesta di parte, attraverso provvedimento motivato e non soggetto a gravame (articolo 83 comma 3 lett. c).

9

VI È DIFFERENZA TRA IL REGIME NORMATIVO PREVISTO PER GLI IMPUTATI O DETENUTI MINORENNI E QUELLI MAGGIORENNI?

No. Il decreto equipara le regole previste per il Tribunale ordinario a quelle previste per il Tribunale per i minorenni.



LE DISPOSIZIONI NORMATIVE DELL'ART. 83 SONO APPLICABILI ALLA MAGISTRATURA MILITARE?

Si. Le disposizioni indicate sono applicabili, in quanto compatibili, anche alla magistratura militare (art. 83 c. 21).

11

IL DECORSO DELLA PRESCRIZIONE E DEI TERMINI DI DURATA DELLE MISURE CAUTELARI È SOSPESO NEL PERIODO DAL 9 MARZO AL 15 APRILE 2020?

Si. Il decreto espressamente prevede che, nei (soli) procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini procedurali ai sensi del comma 2 dell'art. 83 (dal 9 marzo al 15 aprile), il corso della prescrizione e i termini di durata delle misure cautelari (art. 303 e 308 c.p.p.) siano sospesi per lo stesso periodo (art. 83. C.4).

12

IL DECORSO DELLA PRESCRIZIONE E DEI TERMINI DI DURATA DELLE MISURE CAUTELARI E' SOSPESO ANCHE SUCCESSIVAMENTE AL 15 APRILE 2020, PER IL TEMPO IN CUI IL PROCEDIMENTO E' RINVIATO?

Si. La sospensione del decorso della prescrizione e dei termini di cui agli articoli 303 e 308, ma anche 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 **opera per il tempo in cui il procedimento penale è rinviato ai sensi del comma 7, lettera g) dell'art. 83 - quindi non**



per imposizione diretta di legge, bensì per scelta discrezionale dei capi degli uffici giudiziari per il periodo 16 aprile/30 giugno, pur sempre con le eccezioni indicate al comma 3 - (art. 83 c. 9).

In ogni caso la sospensione non opera oltre il 30 giugno 2020 (art. 83 c. 9 ultima parte).

13

GLI UFFICI GIUDIZIARI POSSONO REGOLAMENTARE LA LORO ATTIVITÀ IN RELAZIONE ALLE EMERGENZE EPIDEMIOLOGICHE DEL TERRITORIO?

Si. Il comma 5 prevede altresì la facoltà per i capi degli uffici giudiziari, nel periodo di sospensione dei termini e con riferimento all'attività giudiziaria non sospesa, di adottare misure volte ad assicurare i mezzi di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid 19 e di contenimento degli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020.

Potranno quindi disporre:

- (a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari garantendo in ogni caso lo svolgimento di attività urgenti;
- (b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici oppure, per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la loro chiusura al pubblico;
- (c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, anche attraverso la prenotazione telefonica o telematica, facendo in modo che la convocazione dell'utenza sia scaglionata ad orari fissi, sempre finalizzando tutti gli accorgimenti necessari ad evitare forme di assembramento;
- (d)adottare delle linee guida vincolanti per gli uffici per la fissazione e la trattazione delle udienze;



- (e) la disposizione volta alla celebrazione a porte chiuse ex art. 472 c 3 cpp ("Il giudice dispone altresì che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla pubblica igiene, quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni che turbano il regolare svolgimento delle udienze ovvero quando è necessario salvaguardare la sicurezza di testimoni o di imputati") di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze.
- (f) (disposizioni di natura civilistica);
- (g) la disposizione che le udienze rinviate durante il periodo di sospensione vengano rifissate, ad eccezione di quelle indicate al comma 3 (quelle non soggette a rinvio nei casi espressamente indicati), a data successiva al 30 giugno 2020.

E' NECESSARIO CHE GLI AVVOCATI SI RECHINO NELLE CANCELLERIE PER CONOSCERE LA DATA IN CUI IL PROCESSO È STATO RINVIATO?

No. Proprio al fine di evitare assembramenti e accessi inutili nelle cancellerie, sia prima che dopo il periodo emergenziale, il comma 13 prevede che le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi dell'art. 83, saranno effettuate attraverso il sistema di notificazioni telematiche penali, prevedendo che le stesse, al comma 14, siano eseguite a mezzo PEC al difensore di fiducia anche per gli imputati, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore di ufficio.



I COLLOQUI IN CARCERE DEI DETENUTI CON I PROPRI FAMILIARI POTRANNO SVOLGERSI REGOLARMENTE COME ACCADEVA PRIMA DELL'EMERGENZA SANITARIA?

No. Non potranno più svolgersi attraverso le modalità ordinarie, ma il comma 16 dispone che, negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, dal 9 marzo 2020 e sino al 22 marzo 2020 (si deve presumere, allo stato, una proroga di detto termine), i colloqui dei condannati, internati e imputati con i congiunti o con altre persone aventi diritto, sono svolti a distanza mediante apparecchiatura e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che potrà essere utilizzata oltre i limiti di cui all'articolo 39 comma 2 del DPR 230 del 2000 e all'articolo 19 comma 1 del D.Lgs. 121 del 2018.

16

I DETENUTI POTRANNO CONTINUARE AD USUFRUIRE REGOLARMENTE DEI PERMESSI PREMIO E DELLA SEMILIBERTÀ?

No. È stata prevista, al comma 17, anche la possibilità di sospendere, da parte della magistratura di sorveglianza, nel periodo compreso tra il 9 marzo il 31 maggio 2020, la concessione dei permessi premio e del regime di semilibertà.

Si badi bene, "la magistratura di sorveglianza PUO' sospendere".

E' rimessa quindi alla all'Ufficio Giudiziario l'applicazione della sospensione, improntando la decisione – e non potrebbe essere altrimenti – sulla base alla situazione epidemiologica delle località interessate in cui le misure dovranno essere



eseguite.

17

I DETENUTI CON RESIDUO PENA INFERIORE A 18 MESI POTRANNO USUFRUIRE DI MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE?

Si. In deroga al disposto dei commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena (art. 123 c. 1).

Questi dovranno essere sottoposti a procedura di controllo "mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (braccialetto elettronico, n.d.r.) resi disponibili per i singoli istituti penitenziari", esclusi i detenuti che abbiano un residuo pena inferiore a sei mesi (art. 123 c. 3).

18

ANCHE I DETENUTI MINORENNI POTRANNO BENEFICIARE DELLA DETENZIONE DOMICILIARE PRESSO LA LORO ABITAZIONE?

Si. Ai minori non è prevista, in ogni caso, l'applicazione degli "strumenti elettronici" di controllo.





POSSONO BENEFICIARE DELLA DETENZIONE DOMICILIARE TUTTI I CONDANNATI CON PENA, ANCHE RESIDUA, INFERIORE A 18 MESI?

No. Sono espressamente previste una serie di esclusioni (art. 123 c. 1):

- a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale;
- b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;
- c) detenuti che sono sottoposti a regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge;
- d) detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;
- e) detenuti nei cui confronti sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in quanto coinvolti nei disordini e nelle sommosse a far data dal 7 marzo 2020;
- f) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.

(Avv. Marco Lepri)

(Avv. Raffaele Magliaro)